

N. 02197/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02904/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2904 del 2014, proposto dai signori Luana Abate, Basso Monia, Berlini Nicoletta, Caturegli Geni, Cavallucci Fabio, Chiarelli Andrea, Ciavarella Giuliana, Coriglione Rosa, Cossu Rossella, Cremaschini Enrico, D'Alessio Angela, Del Bene Maria Luisa, Del Core Elena, Del Franco Mario, Del Prete Isabella, Di Raimo Daniela, Di Raimo Gabriella, Fasciano Gisella, Ferraro Fortunato, Ferreri Antonella, Fragale Marco, Gatto Carmela, Giannitelli Cecilia, Giordano Antonietta, Gorga Maria Carmela, Iodice Rita, Ippolito Calogera Pia, La Palma Barbare, Lauricella Camillo, Lombardi Raffella, Loporcato Giovanna, Marrone Giuseppe, Melone Maria Rosaria, Messina Maria Concetta, Minutiello Luca, Morganti Andrea, Motton Giuseppe, Papangelo Rosa, Pappalardo Antonella Francesca, Pardini Monetta, Perricci Mariapia, Petrucci Patrizia, Pettrera Elisabetta, Piazza Angela, Piazza Margherita, Pietrocarlo Stefano, Rainone Giuseppe, Romeo Angela, Rotondo Marilena, Sanfilippo Carmela, Scozia Cristina, Scotto Di

Vetta Rosaria, Spinelli Andrea, Teseo Beatrice, Trabucco Sabina, Trulli Sara, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo De Michele, Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, N°172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dip. Istruzione, Direz. Gen.le Personale Scuola, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Uffici Scolastici Regionali Abruzzo, + Altre Regioni in In Prs Lcpt, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del t.a.r. lazio – roma, sezione iii bis, n. 00908/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Dip. Istruzione, Direz. Gen.le Personale Scuola e degli Uffici Scolastici Regionali Abruzzo ed altre Regioni;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di ricezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memotie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Gabriella De Michele e udito per gli appellanti l'avvocato Galleano;

Ritenuto che – in conformità a precedenti provvedimenti cautelari della sezione e previo bilanciamento delle opposte ragioni delle parti – sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva degli appellanti ai corsi per l'abilitazione all'insegnamento di cui trattasi;

ritenuto altresì che sussistano giusti motivi per compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2904/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai fini precisati in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)